

COMUNE DI SPINEA

UFFICIO SEGRETERIA

Adozione Regolamento
Comunale delle
Variazioni ecografiche e
dell'attribuzione della
numerazione civica esterna ed
interna.

Approvato con deliberazione consiliare n.70 del 26.06.2000
Modificato con deliberazione consiliare n.94/2007 del 28.12.2007

TITOLO I ONOMASTICA

- Art. 1 – E' compito dell'Ufficiale d'Anagrafe studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale, salvo quanto diversamente contemplato dell'art. 44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
- Art. 2 – L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.
- Art. 3 – Il Comune provvede all'esposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline. Le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40 x cm. 20 (h), di quelle a bandiera su paline di cm. 80 x cm. 20 (h). Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di m. 2 dal suolo. E' facoltativa la posa in opera di copie ad ogni incrocio.
- Art. 4 - Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insistenti, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10.05.1923 N. 1158 e dalla legge 23.06.1927, n. 1188
- Art. 5 – In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la denominazione precedente. Si deve evitare di dare la stessa denominazione ad aree di circolazione anche se cambia il toponimo via, largo, vicolo al fine di eliminare motivi di confusione.

TITOLO II NUMERAZIONE CIVICA

Art. 6 – Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su proposta tecnica dell'Ufficiale di Anagrafe.

Art. 7 – L'indicazione del numero civico è posta su targhetta che può contenere anche la denominazione della strada e la numerazione interna va richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o conduttore.

Art. 8 – Normalmente la numerazione civica è realizzata adottando i sotto elencati criteri:

- a) la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o
- b) con le spalle volte verso l'origine, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
- c) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di m. 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili, ostacoli vari;
- d) nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
- e) i numeri civici devono avere principalmente le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su sfondo bianco
 - forma rettangolare cm 15 x cm 10 (h)
 - riportare in calce il nome della via o piazza

Art. 8 bis D.C.C. n. 94/2007 del 28/12/2017 -

Ai fini del rilascio dell'abitabilità e agibilità di un immobile ai sensi E per gli effetti di cui all'Art. 43 comma 2 del D.P.R. 223/89 e a beneficio di una semplificazione delle istanze commesse all'ottenimento delle utenze domestiche e similari e del collaudo degli ascensori, accertato il fatto che l'immobile sia completamente edificato, verrà individuata la numerazione civica esterna ed interna in via provvisoria con attribuzione definitiva contestuale al rilascio dell'agibilità e abitabilità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 – la spesa per la numerazione civica e per l'eventuale numerazione interna con la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
- Art. 10 – E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui muri delle quali sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di avere la massima cura. Chiunque distrugga, danneggi, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a lire 100.000 (euro 51,65). E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
- Art. 11 – La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (dell'art. 43 comma 2 del D.P.R. 223/89).
- Art. 12 – E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (art. 10 ultimo comma legge 1228/54). Qualora la numerazione civica non venga effettuata dal proprietario vi pone rimedio il Comune addebitandogli le spese in linea con quanto stabilito al successivo art. 14.
- Art. 13 – All'atto della richiesta della numerazione civica con apposito stampato l'interessato deve dichiarare se intende operare autonomamente o intende avvalersi dell'intervento sostitutivo del Comune il quale si potrà avvalere di risorse interne o di ditte specializzate previa stipula di apposita convenzione.
- Art. 14 – In caso di addebito delle spese gli importi sono determinati in base ai costi riflessi veramente sostenuti per l'intervento e nel caso di intervento in economia da parte di risorse interne all'Ente in base al tariffario da adottarsi a mezzo Deliberazione della Giunta Comunale e che individui il costo rispettivamente per:
le targhette esterne;
la numerazione interna;
ogni singola messa in opera a cura del Comune.
- Art. 15 – Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica come stabilito nel D.P.R. 223/89, seguendo le direttive dell'ISTAT.

Art. 16 – Fino ad esaurimento scorte si utilizzeranno le targhette depositate presso il magazzino comunale.